

L'Odcec di Roma lancia un appello per stimolare un'iniziativa istituzionale

Stallo sui compensi professionali

Occorre avviare una legittima revisione dei tariffari

DI MAURIZIO DE FILIPPO*

«**S**enza infamia e senza lode... una qualificazione in salsa dantesca che rischia però di diventare il leitmotiv delle riflessioni che, ormai da anni, accompagnano i commercialisti quando si trovano quotidianamente a fare i conti con un carico sempre più crescente di adempimenti e, soprattutto, di responsabilità, mentre, al contempo, per il trattamento economico delle relative prestazioni, il vigente impianto legislativo si connota per un'impronta oltremodo statica (se non immutabile!).

L'Ordine romano dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il più grande di Italia, non può non constatare che i «cugini» avvocati, grazie sicuramente anche al proprio organismo di rappresentanza a livello nazionale, non solo hanno dato inizio a una battaglia sui propri compensi già all'indomani dell'adozione, nel 2012, delle norme che hanno abolito le tariffe professionali e introdotto i cosiddetti «parametri» per la liquidazione dei compensi in sede giurisdizionale, ma, in un solo quadriennio, hanno ottenuto una revisione ad hoc del proprio sistema tariffario per ben due volte (per non dire tre, grazie alle recenti norme sul cosiddetto equo compenso, il cui ambito di applicazione, per fortuna, è stato poi esteso a tutti i professionisti, anche se permangono tutti i limiti e le incertezze del caso): ciò dapprima con il dm n. 55 del 2014 e, successivamente, con i relativi adeguamenti tariffari stabiliti dal recente dm n. 37 del marzo 2018.

Di contro, i commercialisti devono ancora oggi appigliarsi ai «parametri» stabiliti nel 2012 dal dm n. 140, che già dalla sua emanazione ha provocato un malcontento, comune a tutte le categorie interessate, per un regolamento che, pur ufficialmente ispirato a esigenze di semplificazione, ha di fatto comportato una drastica riduzione delle previgenti tariffe professionali. A questo deve poi aggiungersi non solo che ad oggi non si è registrato alcun adeguamento tariffario, ma, per di più, che tale regolamento è anche fortemente penalizzante nel momento in cui ha previsto l'accorpamento di talune prestazioni che, in passato, in funzione delle proprie peculiarità, venivano appunto remunerate differenzialmente (denotando, quindi, un chiaro effetto distorsivo, considerata la previsione di un compenso uguale per attività che, nella pratica, possono denotare differenti gradi di complessità). Ciò, peraltro, a scapito di professionisti che pure in ambito pubblicistico, ossia in relazione

ORGANIZZATI DALL'ODCEC DI ROMA CON LA FONDAZIONE TELOS

Via ai corsi di formazione per revisori legali

Organizzata dall'Ordine capitolino, con la Fondazione Telos, l'edizione 2018 dei corsi di formazione per revisori legali, validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo che dal 1° gennaio 2017 riguarda tutti i dottori Commercialisti e gli esperti contabili iscritti al Registro dei revisori.

La nuova edizione dei corsi fa tesoro dell'esperienza maturata nel 2017, quando fu necessario organizzare in tempi rapidi un gran numero di corsi per dare risposta al repentino avvio della formazione dei revisori legali imposto dal Mef. Sia il numero di giornate che il numero di ore di ciascun corso è stato quindi rivisto per venire incontro all'esigenza degli iscritti di minimizzare l'impatto sull'attività lavorativa. Inoltre, il programma di ciascun corso è stato ridisegnato, sempre nel rispetto del programma complessivo imposto dal Mef, al fine di privilegiare gli aspetti pratici dell'attività di revisione.

Particolare attenzione è stata posta alla selezione dei relatori anche sulla base delle indicazioni emerse dai corsi realizzati lo scorso anno.

Un ruolo chiave nell'organizzazione dei corsi è stato svolto dalla Commissione revisione legale dell'Ordine, sapientemente guidata dal presidente, Luciano Festa, e dal vicepresidente, Francesco Kappler. Ciascun corso avrà la durata di dieci ore, distribuite in due mezze giornate, e consentirà ai partecipanti il conseguimento di dieci crediti formativi, validi anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I crediti (validi per le materie del Gruppo A) potranno essere utilizzati anche per il recupero dell'obbligo formativo per revisori legali riferito all'anno 2017 (come da prorroga disposta dal dipartimento della ragioneria dello stato con circolare n. 28/2017 e dallo stesso confermata con circolare n. 6/2018).

non potendosi evidentemente tollerare situazioni giuridiche di marcata disparità tra ordini professionali con caratura e responsabilità di servizio certamente equipollenti (cioè anche in un'ottica di efficientamento e trasparenza delle regole di mercato). Ed è per questo che

A partire dal mese di maggio è previsto l'avvio di un corso ogni seconda metà di ciascun mese, con lezioni dalle 9.00 alle 14.00. Il calendario prevede nel 2018 il 1° corso il 23 e il 31 maggio; il 2° corso il 14 e il 21 giugno; il 3° corso il 19 e il 26 luglio; il 4° corso il 19 e il 26 settembre; il 5° corso il 17 e il 24 ottobre.

Tutti i corsi sono a numero chiuso ed è già attiva la procedura di iscrizione. Per la partecipazione è previsto una quota di euro 120,00 (esente da Iva). A ciascun iscritto al corso sarà distribuito, oltre al materiale didattico, il manuale *Revisione Legale*, edito da Ipsoa e aggiornato al 2018.

Si ricorda che ad oggi la normativa sulla formazione dei revisori non prevede alcuna tipologia di esenzione dall'obbligo formativo e pertanto sono a esso assoggettati anche tutti coloro che godono di esenzioni dalla formazione dell'Ordine, compreso chi è iscritto nell'elenco speciale.

iniziativa innanzitutto da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la salvaguardia dei diritti degli iscritti, tra cui quello costituzionalmente garantito a un compenso adeguatamente proporzionato all'opera professionale prestata,

non potendosi evidentemente tollerare situazioni giuridiche di marcata disparità tra ordini professionali con caratura e responsabilità di servizio certamente equipollenti (cioè anche in un'ottica di efficientamento e trasparenza delle regole di mercato). Ed è per questo che

L'Odcec di Roma vuole «sensibilizzare» il proprio organismo di rappresentanza nazionale a far sentire la propria voce in tutti i tavoli istituzionali, nell'esercizio delle prerogative che gli sono proprie.

* **consigliere dell'Odcec di Roma**

ENTRO IL 24 MAGGIO VA PRESENTATA ONLINE LA DOMANDA DI AMMISSIONE

Esame revisori 2018, il decreto in Gazzetta

DI GIOVANNI BATTISTA CALÌ*

Con decreto del ragioniere generale dello stato del 12 aprile 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 24 aprile 2018, è stata indetta la prossima sessione d'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Con successivo avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 6 luglio 2018, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

La domanda di ammissione alle prove d'esame va presentata esclusivamente via internet, attraverso apposita applicazione informatica disponibile all'indirizzo <https://www.revisionelegale.mef.gov.it>, e seguendo le istruzioni specificate sul sito. La procedura di compilazione online dovrà essere completata entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, cioè entro il 24 maggio 2018.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 11 del «Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale», adottato con decreto del ministro della giustizia del 19 gennaio 2016 n. 63, i soggetti che hanno già superato l'esame di stato per l'abilitazione alle professioni di dottore commercialista

ed esperto contabile e i soggetti che intendono abilitarsi a queste professioni sono esonerati dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del regolamento nonché dalle corrispondenti materie della prova orale. Anche per tali soggetti, comunque, rimane fermo l'obbligo di aver completato il tirocinio triennale previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale.

L'esonero riguarda sia la prova scritta sia la parte della prova orale riguardante le materie economiche, quali: contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

L'esonero riguarda inoltre la prova scritta e la parte della prova orale avente ad oggetto le materie giuridiche, quali: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale.

I soggetti che possono godere dell'esonero devono però sostenere le prove scritte e orale sulle materie tecnico-professionali e della revisione previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del regolamento (gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali;

disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione).

Si noti che, in base al richiamato art. 11 del regolamento, i soggetti che possono godere dell'esonero sostengono le residue prove, scritta e orale, sulle materie tecnico-professionali e della revisione, nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Il bando del 24 aprile 2018 ha però esteso la possibilità di sostenere queste prove residue anche nell'ambito dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. L'art. 3, comma 1, lettera e), del bando prevede infatti che nella domanda i candidati «dichiarano... (eventualmente) di aver diritto... all'esonero dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale, in ragione del superamento dell'esame di stato di cui agli artt. 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139».

* **presidente Fondazione Telos**

Pagina a cura dell'



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it